

Il presente mod. IA51E/01 è costituito da 48 pagine



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente: **LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO TUMORI**

Polizza n°: **0232088072**

VALORE UFFICIO



DIREZIONE INDUSTRIALE DANNI

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE UFFICIO PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Le ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

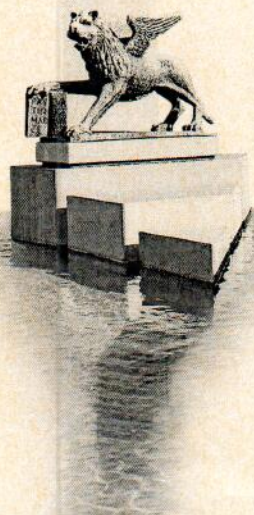
Archivi informatici

Dati e programmi non in licenza d'uso dell'Assicurato per macchine ed elaboratori elettronici, contenuti in schede, dischi e nastri, esclusi i supporti informatici.

Armadi forti

Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato



- cerniere sia con sagomatura antistrappo;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg.

Attrezzatura ed arredamento

Mobilio, arredamento, collezioni e raccolte, quadri ed oggetti d'arte, impianti d'allarme, materiale di cancelleria, supporti informatici nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività svolta compreso quanto indicato alla voce "Macchine elettroniche", nonché, se i locali sono in affitto:

- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;

quando questi sono stati aggiunti dall'Assicurato.

È escluso quanto indicato alle voci "Documenti", "Archivi informatici", "Programmi in licenza d'uso" e "Valori".

Casseforti

Mobili aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.

Centrale di Telesorveglianza

Organizzazione permanentemente dotata di personale cui vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione ed in grado di provvedere alla gestione degli allarmi.

Documenti

Documenti, registri contabili e fiscali, registri in genere, documenti d'archivio, disegni, progetti, stampati, pratiche ed in genere quanto costituisce l'archivio dello studio, esclusi gli "Archivi informatici".

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Europa Occidentale

Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Malta.

Fabbricato

L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.

È escluso quanto indicato alla voce "Attrezzatura ed arredamento".

Fissi ed infissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di

transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'interno).
Macchine elettroniche	Macchine ed apparecchiature elettroniche, quali computer in genere e relative periferiche, fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche, macchine da scrivere o da calcolo anche elettriche, apparecchiature mediche ed elettromedicali nonché ogni altra normalmente utilizzata in studi ed uffici. Sono compresi i supporti informatici residenti, escluso quanto indicato alle voci "Archivi informatici" e "Programmi in licenza d'uso".
Partita	Insieme dei beni assicurati con un unico capitale.
Porta blindata	Porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione, oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: - battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; - telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; - almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.
Programmi in licenza d'uso	Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su schede, dischi e nastri.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scippo	Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Solaio	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del

	fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporti informatici	Schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno), con il massimo di 2 anni.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto

dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4

Comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 5

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preavviso al Contraente mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

Trascorso il preavviso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 6

Indicizzazione

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento - che per altro si applicherà per almeno quattro volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.

Art. 7

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3. CODICI ATTIVITÀ

Relativamente alla Sezione Elettronica ed alla Sezione Responsabilità Civile, la categoria tariffaria è rappresentata, per ogni CODICE ATTIVITÀ, dal numero riportato nella relativa colonna.

Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna di tali Sezioni anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.

Relativamente alla Sezione Incendio ed alla Sezione Furto, il CODICE ATTIVITÀ ha solo valore a fini statistici.

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	CATEGORIA TARIFFARIA	
		SEZIONE ELETTRONICA	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
010	Agenzie di viaggio e degli operatori turistici	1	1
020	Agenzie di mediazione immobiliare e gestione di beni immobili, investigative, pratiche automobilistiche, nautiche, amministrative	1	1
030	Agenzie di stampa, spettacolo e pubblicità	1	1
040	Studi legali e notarili	1	1
050	Studi di consulenza fiscale e del lavoro, contabilità, tenuta dei libri contabili	1	1
060	Studi di architettura, ingegneria, disegno e progettazione	1	1
070	Altri studi di consulenza professionale non finanziaria non compresi nelle altre voci dell'elenco	1	1
080	Uffici in genere, anche aperti al pubblico	1	1
090	Ambulatori medici e odontoiatrici, veterinari	2	2
100	Ambulatori radiologici e di diagnostica, laboratori di analisi cliniche	2	2
110	Sedi di associazioni politiche, sindacali e religiose (senza attività di lavorazione o di commercio e somministrazione di alimenti o bevande)	1	1
120	Istituti e studi di fisioterapia, estetica e palestre	1	NON ASSICURABILE

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE UFFICIO SEZIONE INCENDIO

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

“Fabbricato”, relativamente ai locali adibiti all'attività indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate situate negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell'ubicazione indicata in polizza.

Qualora sia indicata in polizza la somma assicurata relativa alla condizione particolare “Rischio locativo” sono esclusi dalla partita “Fabbricato” i locali tenuti in locazione dal Contraente.

“Attrezzatura ed arredamento”, contenuti nei citati locali, occupati dal Contraente e siti nell'ubicazione indicata in polizza, e nelle citate dipendenze, con il limite di indennizzo di euro 13.000 (L. 25.171.510) per ciascun quadro od oggetto d'arte.

Sono compresi i beni personali di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti.

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurati “Attrezzature ed arredamento”, anche in eccedenza alla somma assicurata:

“Valori”, contenuti nell'ambito dei citati locali, fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata con la partita “Attrezzature ed arredamento” e con i seguenti ulteriori limiti di indennizzo:

- euro 13.000 (L. 25.171.510) per valori posti in armadi forti e casseforti;
- euro 5.500 (L. 10.649.485) per valori comunque riposti;

“Documenti”, contenuti nei citati locali e delle relative dipendenze, fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata con la partita “Attrezzatura ed arredamento” con il massimo di euro 5.500 (L. 10.649.485).

Nel caso in cui sia indicato in polizza il codice D030 alla voce CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, i limiti di indennizzo percentuali previsti per i “Valori” e per i “Documenti” si intendono elevati dal 10% al 30% ed i relativi massimi assoluti si intendono triplicati.

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L'assicurazione è prestata:

- per il **“Fabbricato”**, in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;



- per l'“**Attrezzatura ed arredamento**”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti;
- per i “**Documenti**”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione comprensivo dell'eventuale ricostituzione dei dati, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
- per i “**Valori**”, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

2. RISCHI ASSICURATI

A)

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

Incendio

- a) **incendio, esplosione, implosione e scoppio** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 1.);

Eventi naturali

- b) **vento e grandine** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 2.), **sovraccarico di neve sui tetti**, (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 3.), **fulmine** esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;

Altri danni ai beni

- c) **caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, onda sonica; urto di veicoli stradali, rovina ascensori e montacarichi** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 4.);
- d) **persone che prendano parte a eventi sociopolitici**, intendendosi per tali: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 5.);
- e) **scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici** a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di “Fabbricato” (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 6.);
- f) **rottura accidentale di lastre e specchi** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 7.).
- g) **fumo, gas o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini;

Acqua condotta

- h) **fuoriuscita di acqua** a seguito di **rottura accidentale, traboccamento o rigurgito degli impianti**; se assicurata la partita “Fabbricato”, sono comprese le spese di **ricerca e riparazione** della rottura o dell'occlusione che ha causato la fuoriuscita di acqua condotta (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 8.);

La Società, se assicurata la partita "Fabbricato", rimborsa inoltre le spese di:

Dispersione gas i) **ricerca e riparazione** in caso di **dispersione di gas** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 9.).

B)

Modifiche costruttive al Fabbricato

La Società rimborsa, fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al fabbricato calcolato a termini di polizza, le **maggiori spese** sostenute **per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato** secondo **caratteristiche costruttive diverse** da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto tali caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso.

Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, complessivamente fino alla concorrenza di euro 15.500 (L. 30.012.185) per sinistro, le **maggiori spese** sostenute per:

Demolizione e sgombero

- **demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità **i residui** del sinistro;

Onorari periti

- **l'onorario del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. 3 delle "Norme operanti in caso di sinistro", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è operante fino al 5% dell'ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di euro 1.100 (L. 2.129.897);

Ricollocamento del contenuto

- **rimuovere, depositare e ricollocare** le cose contenute nei locali danneggiati, **occupati** dal Contraente, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali stessi, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento";

Affitto di altri locali

- **l'affitto di altri locali** ove continuare a svolgere l'attività per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 150 (L. 290.441) giornaliero. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

Partecipazione a corsi

- **la partecipazione a corsi di aggiornamento** dei dipendenti, quando tali corsi si rendano necessari a seguito dell'adozione di nuove macchine elettroniche e nuovi programmi in licenza d'uso adottati in sostituzione di quelli distrutti, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento".

C)

Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità del Contraente

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da incendio, esplosione e scoppio, si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge per:

- a) **danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione - Rischio locativo** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 10.);
- b) **danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi - Ricorso Terzi** (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE 11.).

3. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- e) *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;*
- f) *determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.*

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

SEMPRE OPERANTI

1.

Incendio, esplosione, implosione, scoppio

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio.

Sono compresi:

- i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- i danni da esplosione e scoppio verificatisi all'esterno del fabbricato; se l'evento è causato da ordigni esplosivi il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:
 - con detrazione di una franchigia di euro 150 (L. 290.441);
 - sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita;
- i danni causati da fumo, gas o vapori sviluppatasi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.

In caso di implosione o scoppio, sono esclusi i danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato tale evento qualora questo sia stato determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Per i danni verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 100 (L. 193.627);
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

2.

Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su un pluralità di enti, assicurati o meno.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Sono esclusi i danni:

- subiti da serramenti, vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (assicurati alla CONDIZIONE PARTICOLARE 3.), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 100 (L. 193.627);
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

3.

Sovraccarico di neve sui tetti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni da gelo, valanghe o slavine, nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 100 (L. 193.627);
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.

4.

Caduta di aeromobili, onda sonica, urto veicoli, rovina ascensori

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni;
- onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;

- rovina ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni, se assicurato il Fabbricato.

5.

**Eventi
sociopolitici**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi diversi da incendio, esplosione, implosione e scoppio quando tali danni siano stati arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 100 (L. 193.627);
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

6.

**Fenomeno
elettrico
Fabbricato**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di "Fabbricato".

Sono esclusi i danni alle resistenze elettriche ed altre fonti di luce e i danni dovuti ad usura o manomissione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 100 (L. 193.627).

7.

**Rottura di lastre
e specchi**

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche – compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali.

Sono esclusi i danni derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente condizione particolare le scheggiature e le rigature.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150 (L. 290.441);

- sino alla concorrenza di euro 1.600 (L. 3.098.032) per periodo di assicurazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

8.**Acqua condotta**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di:

- a) rottura accidentale o traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento che rientrino nella definizione di "Fabbricato";

- b) rigurgito delle fognature;

sempre che tali impianti siano relativi al fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate, al maggior immobile di cui forma eventualmente parte o a fabbricati contigui.

Sono inoltre compresi i danni causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di:

- c) rottura degli impianti di riscaldamento o di condizionamento che rientrino nella definizione di "Attrezzatura ed arredamento".

Sono esclusi:

- i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150 (L. 290.441);
- limitatamente ai danni di cui alla precedente lettera c), sino alla concorrenza di euro 1.100 (L. 2.129.827) per periodo di assicurazione.

Se assicurata la partita "Fabbricato", la Società inoltre rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura od occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato. Sono escluse le spese derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Per ogni sinistro il rimborso delle spese verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150 (L. 290.441), che comunque non si cumula con quella precedentemente prevista;
- sino alla concorrenza di euro 1.600 (L. 3.098.032) o, se ne risulta un importo maggiore, del 5 ‰ della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione.

9.**Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas**

Se assicurata la partita "Fabbricato", la Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno

dato origine alla dispersione di gas;

- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 150 (L. 290.441);
- sino alla concorrenza di euro 1.600 (L. 3.098.032) o, se ne risulta un importo maggiore, del 5 % della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione.

OPERANTI SOLO SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE

10.

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo quanto previsto al capitolo 5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

11.

Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Per questa condizione particolare non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a

- responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti del Contraente.

SEMPRE OPERANTI

12.

Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, armatura del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.

13.

Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

14.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

15.

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

16.

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fornire alla Società, nei cinque giorni successivi, una dichiarazione scritta, precisando, in particolare, il momento dell'inizio e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta della Società entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 2

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3 "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5

Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - **"Fabbricati"** - si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;

II - **"Attrezzatura ed arredamento"** - si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con

altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

III - **“Rischio locativo”** – si stima, per i soli locali tenuti in locazione dal Contraente, il relativo “valore a nuovo” secondo i criteri soprariportati per i “Fabbricati”, diminuito di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Art. 6

Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per **“Fabbricati”**, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo – in seguito detto “supplemento di indennizzo” - pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

Per **“Attrezzatura ed arredamento”**, l’ammontare del danno si determina deducendo dal “valore a nuovo” delle cose assicurate il “valore a nuovo” delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- per le **Macchine elettroniche** si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
 - per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;
 - per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro**, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per i **“Documenti”**, l’ammontare del danno è dato dalle spese di rifacimento sostenute entro il termine di un anno dal sinistro.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per il **Rischio locativo**, la somma che la Società è tenuta a corrispondere è determinata secondo il criterio sopra riportato per i "Fabbricati", escluso il supplemento di indennizzo.

Art. 7

Assicurazione parziale – Parziale deroga alla regola proporzionale

Relativamente alle partite **"Fabbricati"**, **"Attrezzatura ed arredamento"**, **"Rischio locativo"**, se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 5 "Valore delle cose assicurate" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, maggiorate del 10%, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 8

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso previsto alla lettera f) del capitolo 3. ESCLUSIONI.

Relativamente alla partita "Fabbricati", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 9

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e di quanto previsto al capitolo 1. COSE ASSICURATE per "Valori" e "Documenti" ed al paragrafo B) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE UFFICIO SEZIONE FURTO

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita:

“Attrezzatura ed arredamento - Documenti - Valori”, relativi all'attività e all'ubicazione indicate in polizza, con i seguenti limiti d'indennizzo, nell'ambito della somma assicurata:

- euro 13.000 (L. 25.171.510), per ciascun quadro od oggetto d'arte;
- 30% della somma assicurata, per valori posti in armadi forti e casseforti;
- 15% della somma assicurata, per valori in casseforti murate;
- 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.600 (L. 5.034.302), per valori comunque riposti;
- euro 5.500 (L. 10.649.485), per documenti.

Se viene indicato in polizza il codice D080 alla voce CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI i suddetti limiti sono così modificati:

- euro 13.000 (L. 25.171.510), per ciascun quadro od oggetto d'arte;
- 80% della somma assicurata, per valori posti in armadi forti e casseforti;
- 25% della somma assicurata, per valori in casseforti murate;
- 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.500 (L. 10.649.485), per valori comunque riposti;
- euro 5.500 (L. 10.649.485), per documenti.

Sono compresi in garanzia, con il limite di euro 800 (L. 1.549.016), gli oggetti personali di proprietà del Contraente, dei suoi familiari e dipendenti quando posti nei locali dell'attività come sopra indicati.

Forma dell'assicurazione

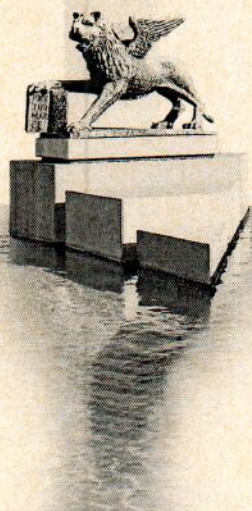
L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2. RISCHI ASSICURATI

A) Danni alle cose all'interno dei locali

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **furto**, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o



pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nei locali vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte;

- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
- con asportazione della refurtiva avvenuta, a locali chiusi, da parte di estranei nascostisi nei locali stessi;
- con uso fraudolento di chiavi;
- con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti;
- attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali;

Affinché i "Valori" possano essere considerati posti in armadi forti e cassaforti, è inoltre necessario che l'autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerati comunque riposti;

- b) **rapina**, nei locali, anche se iniziata all'esterno; relativamente ai "Valori" vale il limite di indennizzo previsto per quelli comunque riposti;
- c) **furto e rapina**, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato**;
- d) **danneggiamenti**, compresi **atti vandalici**, avvenuti in occasione di furto e rapina come sopra descritti, consumati o tentati.

B)

Portavalori

La Società risponde, fino al limite del 10% della somma assicurata con la partita "Attrezzatura ed arredamento - Documenti - Valori", dei danni materiali e diretti causati da:

- e) **furto e rapina di valori commessi sui portavalori** e più precisamente da:
 - furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona medesima i valori medesimi;
 - rapina;

commessi, al di fuori dei locali e nell'ambito dell'Europa Occidentale, sulla persona del Contraente o su uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia - con l'esclusione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni - o su uno dei suoi dipendenti, durante il trasferimento dei valori al domicilio del Contraente, alle sedi di clienti, fornitori e banche, agli uffici aventi relazioni di affari o di servizio con il Contraente e viceversa.

Se il Contraente è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dal Contraente.

Qualora le suddette persone risultino assicurate con più polizze della stessa Società,

l'assicurazione si intende prestata per il cumulo degli indennizzi ma con un massimo di euro 26.000 (L. 50.343.020).

In caso di sinistro è operante uno scoperto del 10%.

C)**Guasti ai locali**

La Società indennizza:

- f) le spese sostenute per la riparazione dei **guasti cagionati dai ladri** alle parti del **fabbricato** costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, avvenuti in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.600 (L. 5.034.302) per periodo di assicurazione.

D)**Sostituzione delle serrature**

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, la Società indennizza:

- g) le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'ufficio anche se attuato con scasso, sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata.

E)**Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura**

In caso di sinistro, la Società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare sino a concorrenza del 10% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, con il minimo di euro 260 (L. 503.430) e con il massimo di euro 1.600 (L. 3.098.032), a titolo di indennità aggiuntiva, purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o allarme, nonché mezzi di chiusura di porte, finestre o altre luci.

Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l'indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita "Attrezzatura ed arredamento - Documenti - Valori".

Sono escluse le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura, previsti alla precedente lettera f).

3. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura;*

- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) *verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- d) *verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;*
- e) *da furto causati alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati incustoditi:*
 - *dalle ore 24 dell'8° giorno consecutivo di mancata custodia; relativamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere;*
 - *dalle ore 24 del 45° giorno consecutivo di mancata custodia, per le altre cose assicurate;*
- f) *di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;*
- g) *causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'autore del sinistro;*
- h) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da:*
 - *persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;*
 - *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.*

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

SEMPRE OPERANTI

1.

Furto e rapina commessi da dipendenti dell'Assicurato

I danni da rapina sono indennizzabili anche se commessi da dipendenti dell'Assicurato o di persone che abitano con l'Assicurato.

I danni da furto commessi da dipendenti dell'Assicurato, o di persone che abitano con l'Assicurato, sono indennizzabili a condizione che:

- il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate né di quelle di particolari mezzi di difesa interna o della sorveglianza dei locali stessi;
- il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto disposto alla lettera h) del capitolo 3. ESCLUSIONI.

2.

Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

3.

**Mezzi
di chiusura
dei locali
contenenti
le cose assicurate**

I mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dei locali devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Qualora le aperture dei locali siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e i locali medesimi rimangano incustoditi, il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri che non siano stratificati di sicurezza è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%.

4.

**Titolarità
dei diritti nascenti
dalla polizza**

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.

**Ispezione delle
cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**OPERANTI SE I RELATIVI CODICI SONO RICHIAMATI IN POLIZZA
ALLA VOCE "CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI"**

CODICE D070

**Assicurazione
integrativa
rapina e
portavalori**

Relativamente alla rapina di cui alla lettera b) del paragrafo A) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, per i "Valori" il limite di indennizzo percentuale si intende elevato dal 10% al 30% ed il relativo massimo assoluto si intende triplicato.

Relativamente al furto ed alla rapina sul portavalori di cui alla lettera e) del paragrafo B), del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, il limite percentuale si intende elevato dal 10% al 30%, fermo il limite complessivo di euro 26.000 (L. 50.343.020).

CODICE D234

**Impianto
di allarme
con collegamento**

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato con la Centrale di Telesorveglianza con gestione degli impianti ad essa collegati. Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato in caso di furto è operante lo scoperto del 20%.

CODICE D247

Porte blindate nei locali posti su piani intermedi

Il Contraente dichiara che tutti i locali contenenti le cose assicurate hanno:

- sovrastanti e sottostanti altri appartamenti;
- gli ingressi protetti da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate nelle "Definizioni";
- tutte le altre aperture verso l'esterno situate ad oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- b) entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia alla Società, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- c) presentare alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.

Art. 2

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 3**Procedura per la liquidazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4**Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, siano o no sottratte, danneggiate o distrutte;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev'essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5**Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

L'ammontare del danno è dato, per le cose sottratte, dal valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro.

Per le **raccolte e collezioni**, la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i **documenti**, la Società risarcirà solo le spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 6

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera h) del capitolo 3. **ESCLUSIONI.**

Art. 7

Riduzione delle somme assicurate e reintegro automatico

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque inteso che sia la somma assicurata che i limiti di indennizzo delle partita colpita da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno del sinistro, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Il reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata rispettivamente per la partita colpita e per i relativi limiti di indennizzo.

A deroga di quanto previsto all'art. 5 "Recesso in caso di sinistro" del capitolo 2. **CONDIZIONI GENERALI** della Parte Comune, qualora a seguito del sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, questa rimborsa al Contraente, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pagamento dell'indennizzo, la parte di premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere, escluse le imposte.

Art. 8

Eventuali scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della

percentuale di scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.

Nel caso coesistano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato, ai sensi dell'art. 3 "Assicurazioni presso diversi assicuratori" del capitolo 2. CONDIZIONI GENERALI della Parte Comune, senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

Art. 9

Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE UFFICIO SEZIONE ELETTRONICA

1. COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni, contenuti nei locali adibiti all'attività e all'ubicazione indicate in polizza, che rientrano nella seguente partita:

“Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso”, oltre che di proprietà del Contraente, anche di proprietà dei suoi famigliari e dipendenti.

Inoltre si intendono assicurati:

“Archivi informatici”, contenuti nei citati locali, fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita **“Macchine elettroniche – Programmi in licenza d'uso”**.

Valore di rimpiazzo o di riacquisto

L'assicurazione è prestata:

- per le **“Macchine elettroniche”**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti**;
- per i **“Programmi in licenza d'uso”**, in base al **costo di riacquisto**;
- per gli **“Archivi informatici”**, in base al **costo di ricostituzione dei dati**, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2. RISCHI ASSICURATI

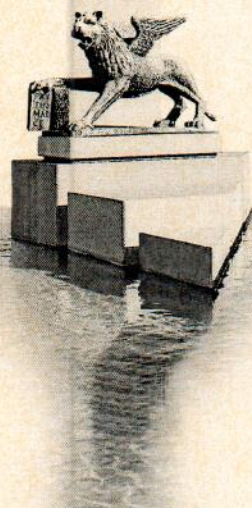
A) Danni alle Macchine elettroniche

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche assicurate da qualsiasi evento accidentale, esclusi quelli previsti nelle Sezioni INCENDIO e FURTO ai rispettivi capitoli 2. RISCHI ASSICURATI, e salvo le delimitazioni di cui al capitolo 3. ESCLUSIONI della presente Sezione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 5% del valore dell'apparecchiatura danneggiata, con il minimo di euro 100 (L. 193.627).

B) Perdita dei Programmi in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle Sezioni INCENDIO e FURTO ai rispettivi capitoli 2. RISCHI ASSICURATI o da qualsiasi altro evento accidentale, salvo le delimitazioni di



cui al capitolo 3. ESCLUSIONI della presente Sezione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di euro 100 (L. 193.627).

C)

**Archivi
informatici**

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle Sezioni INCENDIO e FURTO ai rispettivi capitoli 2. RISCHI ASSICURATI o da qualsiasi altro evento accidentale, salvo le delimitazioni di cui al capitolo 3. ESCLUSIONI della presente Sezione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 1% della somma assicurata alla partita "Macchine elettroniche - Programmi in licenza d'uso", con il minimo di euro 100 (L. 193.627).

3. ESCLUSIONI

Per gli eventi garantiti con la presente Sezione si intendono valide le esclusioni previste nella Sezione INCENDIO al capitolo 3. ESCLUSIONI alle lettere a), b), c), d), e) ed f).

La Società inoltre non risponde dei danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;*
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, difetti e guasti di origine interna la cui riparazione o eliminazione rientra nelle normali prestazioni dei contratti d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall'Assicurato;*
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate, o attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;*
- d) per smarrimenti e ammanchi constatati in sede di inventario;*
- e) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.*

In ogni caso la Società non risponde dei danni:

- f) relativamente alle "Macchine elettroniche", previsti nelle Sezioni INCENDIO e FURTO ai rispettivi capitoli 2. RISCHI ASSICURATI;*
- g) relativamente ai "Programmi in licenza d'uso" ed agli "Archivi informatici", da furto e rapina avvenuti con modalità diverse da quelle previste al capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, lettera A), della Sezione FURTO.*

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

SEMPRE OPERANTI

1.

Danni elettrici

Ferme le delimitazioni previste all'art. 3 ESCLUSIONI, i danni elettrici si intendono in garanzia a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sia a norma di legge, e le apparecchiature assicurate siano protette da un interruttore differenziale automatico tipo "salvavita".

2.

Rinvio alle condizioni particolari delle Sezioni INCENDIO e FURTO

Per la presente Sezione si intendono richiamate e rese operanti le seguenti CONDIZIONI PARTICOLARI riportate nella Sezione INCENDIO:

- 13. Colpa grave
- 14. Rinuncia alla rivalsa
- 15. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 16. Ispezione delle cose assicurate

In caso di furto, si intendono inoltre richiamate e rese operanti le seguenti CONDIZIONI PARTICOLARI riportate nella Sezione FURTO:

- 2. Caratteristiche del fabbricato
 - 3. Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
- con l'avvertenza che lo scoperto ivi previsto assorbe eventuali altri scoperti previsti nella presente Sezione, con il minimo pari all'importo dell'eventuale franchigia.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società,

L'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei danni materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2

Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - "**Macchine elettroniche**" - si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

II - "**Programmi in licenza d'uso**" - si stima il costo per la duplicazione o per il riacquisto degli stessi.

Art. 3

Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- per le **Macchine elettroniche** si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
 - per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro "valore a nuovo"
 - per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante - senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
 - per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro**, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i **Programmi in licenza d'uso** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi entro il termine di un anno dal sinistro.

Art. 4**Assicurazione parziale – Parziale deroga alla regola proporzionale**

Relativamente alla partita **“Macchine elettroniche – Programmi in licenza d’uso”**, se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 2 **“Valore delle cose assicurate”** risulta che il valore della partita eccedeva al momento del sinistro la somma, maggiorata del 10%, assicurata con la partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 5**Rinvio alle norme della Sezione INCENDIO**

Per la presente Sezione si intendono richiamati e resi operanti i seguenti articoli delle **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO** riportati nella Sezione **INCENDIO**:

Art. 2 Esagerazione dolosa del danno

Art. 3 Procedura per la valutazione del danno

Art. 4 Mandato dei periti

Art. 8 Pagamento dell’indennizzo.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

VALORE UFFICIO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1. RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

Responsabilità Civile verso terzi

1. Ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza (in seguito denominati locali), ivi compresa la conduzione degli stessi nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica ed altri uffici in genere, e presso i locali di clienti e fornitori di beni e servizi.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale indicato in polizza purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

2. Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

3. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 2., per morte e per lesioni



personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Anche per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL è dovuto il relativo premio.

Relativamente ai punti 2. e 3., l'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

L'assicurazione è altresì operante per le sottoindicate fattispecie, la cui disciplina normativa trova completa descrizione successivamente nel capitolo 3. CONDIZIONI PARTICOLARI:

1. **Cose indossate o portate dai clienti**
2. **Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altre ditte**
3. **Responsabilità personale dei dipendenti e familiari**
4. **Committenza auto**
5. **Dipendenti non INAIL**
6. **Garanzie aggiuntive**
7. **Responsabilità Civile del fabbricato (operante se assicurato il fabbricato con la sezione Incendio)**

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

2.1

Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

2.2**Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *da detenzione od impiego di esplosivi;*
- d) *derivanti dalla proprietà dell'immobile indicato in polizza.*

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, di cui al punto 1.1. RISCHI ASSICURATI, sono altresì esclusi i danni:

- e) *derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali;*
- f) *derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;*
- g) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;*
- h) *a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;*
- i) *da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- l) *derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- m) *derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;*
- n) *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*
 - *inquinamento;*
 - *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
 - *alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

3. CONDIZIONI PARTICOLARI**SEMPRE OPERANTI****1.****Cose indossate o portate dai clienti**

A parziale deroga del punto 2.2 lettera h), l'assicurazione si estende ai danni materiali alle cose indossate o portate dai clienti nell'ambito dei locali dell'ufficio e non consegnate.

Per ogni sinistro sono stabiliti una franchigia assoluta di euro 50 (L. 96.814) ed un limite di indennizzo di euro 2.500 (L. 4.840.675) per ogni cliente danneggiato.

2.

Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altri soggetti

A parziale deroga del punto 2.1 lettera c), limitatamente agli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni e da cui derivi la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, sono considerati terzi le persone partecipanti occasionalmente all'attività dell'Assicurato in quanto titolari o dipendenti di:

- imprese (a titolo esemplificativo: di trasporto, di fornitori) che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività svolta nei locali;
- imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione dei locali.

3.

Responsabilità personale dei dipendenti e familiari

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dell'Assicurato nonché dei familiari collaboratori, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

In relazione ai dipendenti, la garanzia opera nei termini previsti dal punto 1.2 della presente Sezione (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro).

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, a ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

4.

Committenza Auto

La Società presta anche l'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi di legge (art. 2049 del Codice Civile) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione e le persone summenzionate siano munite di regolare patente di abilitazione.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di cui al punto 2.1 della presente Sezione.

5.

Dipendenti non INAIL

A parziale deroga del punto 2.1 lettera c), la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'INAIL la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempre che tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

6.

**Garanzie
addizionali**

Sono compresi i danni:

- provocati da **persone anche non alle dipendenze** dell'Assicurato ma della cui opera si avvalga e ne debba pertanto rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- cagionati da detenzione, nell'ambito dei locali, di **animali domestici**, con una franchigia assoluta per danni a cose di euro 100 (L. 193.627);
- derivanti da **utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa** giudizialmente accertata, in occasione di rapina, consumata o tentata;
- derivanti da utilizzo di **mobili, scaffalature** nonché da impiego di **rastrelliere, tende, insegne, apparecchi di illuminazione esterni, attrezzature ed installazioni simili** posti nelle immediate vicinanze dei locali;
- cagionati **ai veicoli** da trasporto merci e ad altri autoveicoli e motoveicoli di terzi e dipendenti, **sotto carico e scarico o in sosta** nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato con l'applicazione di una franchigia di euro 150 (L. 290.441) per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi i danni cagionati alle cose trovantis nei mezzi stessi, nonché i danni cagionati a natanti ed aeromobili.

**OPERANTE SE ASSICURATO IL FABBRICATO
CON LA SEZIONE INCENDIO**

7.

**Responsabilità
Civile
del fabbricato**

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.2 lettera d), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali o materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali.

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture degli impianti idrici o di riscaldamento; in tali casi, per ogni sinistro, è pattuita una franchigia assoluta di euro 100 (L. 193.627).

L'assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti i locali.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Restano esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

4.1

Obblighi in caso di sinistro

Per l'assicurazione di:

a) **Responsabilità Civile verso Terzi**, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

b) **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

4.2

Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Non sono compresi in garanzia multe, ammende, spese di giustizia penale nonché le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla Società.

5. DISPOSIZIONI OPERANTI NEL CORSO DEL CONTRATTO

5.1

Variazione nel numero degli addetti

L'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare eventuali variazioni nel numero di addetti successive alla stipulazione del contratto.

Qualora nel corso del contratto l'Assicurato ometta non intenzionalmente di segnalare le variazioni del numero di addetti e questo risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto dichiarato, la Società rinuncerà alla riduzione proporzionale dell'indennizzo di cui all'art. 1898 del Codice Civile.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto, via Marocchesa 14 - cap 31021 - Tel. 0415 492 111 - Fax 041 942 909 - www.generali.it - E-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - capitale sociale € 1.275.282.720,00 interamente versato - Sede Legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi, 2
C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966